

P.U. 45-1/2024

Ricorso per l'apertura di liquidazione controllata



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GROSSETO**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

Dott.ssa Claudia Frosini - Presidente rel.

Dott. Valerio Medaglia Giudice

Dott. Amedeo Russo Giudice

nel procedimento n. 45-1 /2024 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da **PIRELLA GÖTTSCHE LOWE**

-ricorrente -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio.

Letto il ricorso proposto da **PIRELLA GÖTTSCHE LOWE**, per l'apertura della liquidazione controllata del suo patrimonio;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che il ricorrente è residente in Grosseto e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario dell'intestato Tribunale;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, atteso che i debiti complessivi che emergono dagli atti, pur non particolarmente elevati (pari ad euro 53.651,85 oltre alle spese prededucibili ipotizzate nella somma complessiva di euro 4.426,56 onnicomprensive di oneri ed accessori), non possono comunque ragionevolmente essere adempiuti dal ricorrente, il quale percepisce uno stipendio netto mensile di circa 1.450,00 euro come



dipendente del Comune di Grosseto quasi interamente destinato alle spese necessarie al proprio sostentamento (indicate in ricorso nell'importo di 1.200,00 euro, comprensive del canone di locazione di 580,00 euro che sostiene per l'abitazione in cui vive) e non è proprietario di beni immobili o mobili, né dispone di ulteriori liquidità;

rilevato che ai fini dell'apertura della liquidazione controllata non rilevano le cause e le modalità del sovraindebitamento, né l'assenza di atti in frode ai creditori, non essendo stata riprodotta nel CCI la norma dettata dall'articolo 14 quinquies comma 1 l 3/2012;

preso atto che il ricorrente ha messo a disposizione tutto il suo patrimonio, nella specie costituito unicamente dalla quota disponibile del proprio reddito che, per quanto allegato dallo stesso ricorrente, dovrebbe verosimilmente consentire, secondo una valutazione prognostica *ex ante*, una soddisfazione minima ma comunque non simbolica del ceto creditorio chirografario, considerata anche l'esposizione debitoria che, come si è già detto, non è particolarmente elevata;

ritenuto infatti che mediante la messa a disposizione del ceto creditorio di una somma di circa 250,00 euro mensili (quale somma residua disponibile del proprio stipendio al netto delle spese) per un periodo di tre anni (corrispondente al periodo previsto ex lege per ottenere il beneficio dell'esdebitazione) e dunque, di una somma complessiva di 9.000,00 euro che, detratte le spese prededucibili sarebbe pari ad euro 4.426,56, si andrebbe a soddisfare il ceto creditorio chirografario con una somma residua di circa 4.500,00, pari all'incirca all'8% dell'indebitamento complessivo;

rilevato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCI (come imposto dall'art 65, c. 2 CCI), come attestato dal professionista incaricato di svolgere funzioni di O.C.C. avv. Sassaroli;

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC avv. Sassaroli, la quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;



precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore salvi i limiti previsti dall'art. 268 co. 4 CCII, con la conseguenza che non assumono rilievo la proposta e il piano liquidatorio formulato dal debitore in relazione alla determinazione dei limiti di reddito, decisione che compete al Giudice Delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare;

ritenuto, che il divieto di azioni esecutive e cautelari “ *salvo diversa disposizione di legge*” debba riferirsi anche alle procedure esecutive presso terzi relativamente alle quali sia stata già pronunciata ordinanza di assegnazione da parte del GE, così come alle cessioni volontarie del quinto dello stipendio, intendendo il Tribunale dare continuità all'indirizzo interpretativo seguito nella vigenza della precedente disciplina del sovraindebitamento di cui alla legge 3/2012, come successivamente modificata ed integrata, da ultimo, dalla legge 176/2020;

ritenuto in particolare che anche nell'ambito della vigente disciplina debba trovare applicazione analogica l'articolo 144 CCI che, nel riprodurre il vecchio articolo 144 L.F., statuisce l'inefficacia di qualsivoglia pagamento successivo alla dichiarazione di liquidazione, ancorché eseguito sulla base di un provvedimento di assegnazione anteriore, potendosi pertanto richiamarsi sul punto, attesa la continuità delle disposizioni, il consolidato orientamento della giurisprudenza sull'inefficacia del pagamento eseguito dopo il fallimento sulla base dell'assegnazione di un credito anteriore all'apertura del concorso (cfr. tra le altre, Cass. 463/2006, 5994/2011, 1227/2016);

ritenuto poi, con più specifico riferimento alla cessione volontaria del quinto, che le regole sul concorso delle cause di prelazione sarebbero inevitabilmente violate ove si ammettesse la perdurante vincolatività e, cioè, l'opponibilità alla procedura, delle pattuizioni contenute nei contratti di finanziamento della cessione dl quinto dello stipendio, attesa la necessità di garantire la *par condicio creditorum* nella procedura concorsuale in oggetto;

ritenuto altresì, sempre con riferimento alla cessione volontaria del quinto dello stipendio, che la natura consensuale del contratto di cessione di credito comporta che



esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria (cfr. Cass. civ. Sez. III, Sent., 17 gennaio 2012, n. 551 e Cass. 31 maggio 2005 n. 17590);

ritenuto in conclusione che per la parte rimasta impagata alla data di apertura della liquidazione controllata del patrimonio, i cessionari del quinto dello stipendio devono concorrere al pari degli altri sul patrimonio del debitore;

ritenuto dunque che eventuali pagamenti successivi all'apertura della liquidazione, sia se eseguiti in forza di ordinanza di assegnazione emessa nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi, sia se seguiti dal datore di lavoro del ricorrente in forza di cessione volontaria del quinto dello stipendio, siano da considerarsi inopponibili alla procedura per le menzionate ragioni e, quindi, inefficaci ai sensi dell'articolo 144 CCI, potendo il liquidatore far valere l'inefficacia e richiedere al restituzione delle somme pagate;

ritenuto che la quota di reddito necessaria per il mantenimento del ricorrente debba essere determinato dal Giudice Delegato ai sensi di quanto previsto all'art. 268 co. 4 lett. b) CCII;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti

ritenuto di nominare liquidatore la stessa avv. MONICA SASSAROLI, in possesso dei requisiti di legge.;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI

1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di F

2) Nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Claudia Frosini.



3) Nomina liquidatore l'avv. MONICA SASSAROLI.

4) Ordina al ricorrente di depositare **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori, ove non si sia già integralmente provveduto.

5) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI.

6) Ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione al momento della loro aggiudicazione, disponendo pertanto che gli stessi possano allo stato essere utilizzati dai ricorrenti.

7) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di . . .

8) dispone la sospensione dei pagamenti disposti a seguito delle ordinanze di assegnazione nell'ambito delle procedure esecutive presso terzi 655/2022 e 760/2022 R.G.E, nonché la sospensione dei pagamenti eseguiti nella forma della cessione del quinto dello stipendio in favore della finanziaria Figen spa;

9) Dispone che il liquidatore:

- **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;



- **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione in ogni caso con **modalità competitive**, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato, relazionando, in particolare, sul contratto preliminare di compravendita e sul relativo affitto di fondo rustico ai fini delle azioni necessarie da intraprendere;
- provveda **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

10) Dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30/12/2024) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

11) Dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita sul sito internet del Tribunale di Grosseto e, ove il debitore svolga attività di impresa, sia pubblicata presso il registro delle imprese. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.



12) Dispone che la presente sentenza sia trascritta sui beni immobili oggetto di liquidazione.

Rimette al Giudice Delegato la decisione in ordine alla determinazione del limite di cui all'art. 268 co. 4 CCII.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Grosseto, 18.7.2024

Il Presidente Relatore

Dott.ssa Claudia Frosini



LIQUIDAZIONE CONTROLLATA 14/2024

TRIBUNALE DI GROSSETO

Sezione Fallimentare

Vista la rinuncia all'incarico di Liquidatore dell'Avv. Monica Sassaroli;

NOMINA in sua sostituzione il **Dott. SIMONE PAPAROZZI**.

Si comunichi.

Grosseto, 30/07/2024

Il Presidente
Dott.ssa Claudia Frosini



**TRIBUNALE Civile e Penale di Grosseto
Sezione Fallimentare**

Giudice Delegato: Dott.ssa Claudia Frosini

Liquidatore: Dr Simone Paparozzi

**Liquidazione Controllata
Procedura n. 14/2024**

OGGETTO DELL'ISTANZA: Accettazione dell'incarico.

Illustrissimo Signor Giudice Delegato,

il sottoscritto Dr Simone Paparozzi, nominato Liquidatore della procedura indicata in epigrafe a seguito di comunicazione ricevuta in data 30 luglio 2024 e notificata allo scrivente in data 30 luglio 2024, esaminato il fascicolo della procedura,

Comunica

Di accettare l'incarico

dichiara

di non aver mai prestato opera professionale in favore del soggetto interessato, di non aver con il soggetto interessato ed o suoi familiari alcun rapporto di parentela e che non sussiste, comunque, ogni altra causa di incapacità di cui all'art. 28 L.F.. Ringrazia per la fiducia accordatagli dal Tribunale fallimentare e dal Giudice Delegato, rimanendo disponibile all'accettazione di eventuali futuri incarichi.

Con osservanza.

Grosseto, li 05/08/2024.

Il Liquidatore nominato

Dr Simone Paparozzi

STUDIO PROFESSIONALE DR SIMONE PAPAROZZI

58100 Grosseto – Viale Ombrone, 3, tel 0564 23810, mail to: studiopaparozzi@gmail.com, pec : simonepaparozzi@pec.it

